

Rapporto di minoranza

numero

7768 R2

data

5 maggio 2020

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione economia e lavoro
sul messaggio 11 dicembre 2019 concernente la Legge per l'innovazione
economica (LInn): stanziamento di un credito quadro di CHF 20'000'000
per l'adozione di misure a sostegno dell'innovazione nel periodo 2020-
2023, programma e modifica di legge**

INDICE

1.	CONSIDERAZIONI GENERALI	2
1.1	È l'ora del cambiamento	2
1.2	Spirito e scopo della legge	3
2.	CRITERI SOCIALI ED ECOLOGICI D'ACCESSO	4
a)	Salari dignitosi	4
b)	Partenariato sociale	5
c)	Evitare licenziamenti dopo i sussidi.....	5
d)	Parità salariale	6
e)	Rapporto di sostenibilità.....	6
3.	LE PONDERAZIONI	6
4.	IMPORTO CREDITO QUADRO E FINANZIAMENTO MASSIMO	8
5.	PROPOSTE DI MODIFICA DI LEGGE (P.TO 4 DEL MESSAGGIO 7768).....	9
6.	PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 2020-2023.....	13
7.	CONCLUSIONI.....	16
	DECRETO LEGISLATIVO	18
	LEGGE	19

* * * * *

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

“Quando ne saremo fuori, poi, la grande tragedia – dopo quella umana della conta dei morti e quella economica della conta dei fallimenti – sarebbe però l’aver subito tutto questo e non aver imparato nulla.”

1.1 È l’ora del cambiamento

Questa citazione è di Luca Berti, giornalista del quotidiano laRegione. È il modo più chiaro per spiegare il perché di questo rapporto di minoranza. Non si può analizzare questo messaggio e votare un rapporto, quello di maggioranza, facendo astrazione da quanto è successo con la pandemia legata al Covid-19. Il contesto radicalmente modificato non ha potuto evidentemente essere considerato nel messaggio in oggetto, né tantomeno è stato considerato dal rapporto di maggioranza. Come d'altra parte, proprio a causa dell'emergenza Covid-19, non hanno potuto essere discussi e approfonditi in sede commissionale i nuovi elementi portati all'indirizzo della Commissione economia e lavoro (CEL) dal Consiglio di Stato con la sua risposta del 4 marzo 2020 alle domande della CEL.

Il presente rapporto di minoranza trae dunque spunto proprio dal fatto che in quello di maggioranza si ignorano elementi davanti ai quali non si possono chiudere gli occhi. È bene inoltre ricordare che se il Covid-19 ci ha precipitati in una situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica, non può certamente essere cancellata l'emergenza ambientale e sociale (disparità e perdita di potere contrattuale di sempre più cittadine e cittadini) preesistente, che rimane una spada di Damocle pendente sulle nostre teste. Inspiegabilmente il CdS, presentando nel messaggio in oggetto il contesto in cui si muove l'innovazione economica, ha completamente eclissato le problematiche ambientali che rappresentano la più grande sfida che il nostro ingegno si trova ad affrontare se vogliamo avere la possibilità di mantenere un adeguato benessere.

Fa certamente piacere che il CdS abbia delineato un Programma di legislatura (2020-2023) orientandosi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Con questo, ci aspettiamo però che lo sviluppo sostenibile venga recepito coerentemente e conseguentemente proprio nella legge settoriale sull'innovazione.

Occorre pertanto interrogarsi bene su quali siano le priorità e la natura delle politiche che vogliamo promuovere. Il credito quadro per l'innovazione, posto in discussione con il messaggio n. 7768, è il contesto giusto affinché vengano svolte le debite riflessioni in merito a cosa vogliamo raggiungere con tale credito, ai criteri di accesso e ammissibilità ai crediti e all'indirizzo che si vuole dare oggi all'economia.

Dal punto di vista della minoranza commissionale la profonda crisi, sanitaria, economica e sociale, nella quale ci ha fatto cadere la pandemia, deve costituire l'occasione per reindirizzare veramente il nostro tessuto economico nel senso della sostenibilità, certo economica, ma anche sociale e ambientale. Continuare dopo il virus senza aver imparato quel che la nostra storia recente ci ha insegnato sarebbe una vera e propria tragedia.

Gli ultimi anni, dal punto di vista economico, ci hanno palesato i limiti di un Ticino soffocato da politiche settoriali, come quelle della moda, dominate da interessi a corto termine, senza prospettiva né valore aggiunto, basate sulla fragilità dell'elusione fiscale, sullo sperpero di prezioso territorio, sull'interesse di pochi e senza una vera visione sostenibile nel tempo. Tant'è vero che il settore della moda - considerato un tempo "strategico" - ora non lo è più proprio per la sua natura soprattutto speculativa.

Una politica economica che mira in gran parte all'indotto fiscale servendosi di posti di lavoro mal retribuiti grazie all'enorme differenziale salariale con l'Italia, che sacrifica il poco e prezioso territorio cantonale e ne satura le strade e l'aria di inquinanti, non può certamente

corrispondere al concetto di sostenibilità che tanto declamiamo nei nostri discorsi politici e nelle nostre leggi. Più PIL, ma in fondo meno ricchezza ridistribuita, più disuguaglianza, più precarietà e meno diritti è l'innegabile risultato ottenuto con questa politica. Non avremmo altrimenti dovuto inserire per legge un minimo salariale né dovremmo sperare nel vento o nella pioggia per neutralizzare gli abbondanti sorpassi di inquinanti nell'aria.

Alla luce di queste considerazioni e del fatto che la grande percepibile ansia di riemergere dal Covid-19 può potenzialmente accentuare tutte queste problematiche di carattere sociale e ambientale, consideriamo inaccettabili sia il messaggio n. 7768 ma anche il relativo rapporto di maggioranza. Si rende pertanto necessario un radicale cambiamento, soprattutto per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e ponderazione, per far sì che l'innovazione sia volano non solo di indotto finanziario, ma anche di un'economia davvero sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.

1.2 Spirito e scopo della legge

Viene spesso detto che lo spirito della legge si limiterebbe alla promozione dell'innovazione in quanto tale, senza soggiacere a criteri sociali. Dal nostro punto di vista, ma in fondo proprio da un punto di vista costituzionale e delle leggi dove è stato recepito il principio della sostenibilità, non ci può essere reale innovazione senza una transizione ecologicamente e socialmente sostenibile. Sarebbe innovazione per pochi a scapito di molti e dell'ambiente. Una visione dello sfruttamento di persone, territorio e risorse naturali in verità retrograda per la maggioranza della popolazione e lo spirito dei tempi.

D'altra parte, l'articolo 2 della LInn non può essere frainteso o eluso. Chi conosce i principi dell'economia ecologica, sa che se si investe denaro la cui impronta è intrisa di carichi insostenibili (sociali ed ecologici), "grazie" all'effetto leva - tanto sottolineato nel messaggio in oggetto - si produrrà un indotto di investimenti esponenzialmente insostenibile.

Per questo motivo promuovere investimenti di aziende che non siano pienamente responsabili nel loro agire sarebbe in realtà un'innovazione contraria allo spirito della LInn e, comunque, fallimentare. In questo senso è bene ricordare che nel Rapporto al messaggio n. 7060 sulla nuova LInn poi approvato ad ampia maggioranza dal Gran Consiglio nel dicembre 2015, si evidenziava: *"La CGF condivide il fatto che il tema della RSI, così come il principio dello sviluppo sostenibile e dell'utilizzo parsimonioso del suolo, dovranno costituire elementi cardine nella valutazione della concezione di aiuti diretti alle aziende"*.
Elementi cardine: non accessori.

Le soluzioni per il rilancio economico nel dopo Covid-19 devono pertanto essere diametralmente opposte. A nostro modo di vedere l'economia privata dovrà essere sostenuta, anche con forza, vigore e generosità, soltanto se rispetta certi criteri e se queste azioni politiche sono finalizzate ad un cambiamento e ri-orientamento del tessuto economico. D'altro canto, c'è invece chi vorrebbe togliere "criteri e burocrazia", ma in questo modo dimostreremmo di non aver imparato nulla dal Ticino che abbiamo conosciuto fino a prima del Covid.

Noi vogliamo investire di più e meglio! Vogliamo che lo Stato - che in questa crisi ha dovuto per forza di cose assumere il "lead" anche della politica economica - aiuti ancora di più di quanto si prevedeva prima della pandemia, ma al contempo vogliamo che determini rigorosamente sin dal principio il carattere sostenibile in senso sociale ed ecologico del suo sostegno all'innovazione.

Vogliamo anche che lo Stato non esasperi la competizione - che non può essere altro che fratricida - tra Stati, attraverso l'incentivazione della conquista di nuovi mercati. In uno

“*spirito di solidarietà e apertura al mondo*” lo Stato non può che cercare alleanze e collaborazioni con gli Stati di altri cantoni e altre nazioni. Per questa ragione bisogna interpretare nel migliore dei modi il tema dello “attrarre nuove risorse all’interno” e dell’andare a occupare mercati all’esterno. Riteniamo che soprattutto il termine di “marketing” sia fuorviante e corrisponda ad un vecchio stile economico-commerciale che non traduce la necessità di collaborare per una sfida comune.

La grande sfida collettiva è l'innovazione della sostenibilità e non l'innovazione fine a sé stessa.

2. CRITERI SOCIALI ED ECOLOGICI D’ACCESSO

È accettabile, anche solo da un punto di vista etico, dare soldi dello Stato, quindi di cittadine e cittadini, per finanziare un’azienda che nonostante utili importanti licenzia più di 20 lavoratori?

È tollerabile usare i soldi dei contribuenti per sussidiare una multinazionale, leader del proprio settore, che in Ticino non applica il contratto collettivo che applica invece nel resto della Svizzera? O ancora, è ammissibile stanziare denaro pubblico ad un’azienda che è fonte di un grave problema ecologico che mal convive con il territorio che la ospita?

È evidente che la risposta a tutte queste domande, non solo retoricamente, è: no. Non è eticamente accettabile e non è neppure vantaggioso dal punto di vista della collettività. Eppure con gli attuali criteri di ammissibilità è quello che è successo. Le tre domande sono spunto di tre realtà che hanno beneficiato di un cospicuo credito grazie alla Legge innovazione.

Per questo motivo nelle conclusioni formuliamo le seguenti proposte di modifiche:

a) Salari dignitosi

Attualmente vi è un decreto esecutivo concernente i criteri salariali¹:

“Art. 2 L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario lordo annuale di almeno 48’000 franchi equivalente a tempo pieno”.

Questa cifra corrisponde a 3’692 franchi per 13 mensilità. Rovesciando la formulazione proposta da questo articolo di decreto, potremmo asserire che si possono concedere sussidi con i soldi pubblici ad aziende che occupano il 40% del proprio personale che percepisce meno di 3692 franchi. Un salario indegno col quale non si può vivere dignitosamente in Svizzera, soprattutto se si ha una famiglia. È azienda meritevole di aiuto pubblico quella che da un lato investe sull’innovazione e dall’altro occupa personale sottopagato?

Con il salario minimo a pieno regime, a 3’350 franchi al mese per 13 mensilità, possiamo dire che con l’attuale formulazione sosterranno come Cantone delle aziende che hanno fino al 40% del proprio personale praticamente al minimo vitale per persona singola. Evidentemente questo non è accettabile.

L’art. 6 della Legge Innovazione prevede la possibilità di introdurre i criteri di ammissibilità, tramite decreto esecutivo. Proponiamo che il Consiglio di Stato modifichi il decreto esecutivo e porti la soglia per entrare nel merito al 100% del personale che percepisce almeno l’equivalente di 52’000 franchi a tempo pieno.

¹ <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/636>

b) Partenariato sociale

Uno dei capisaldi della nostra economia è il partenariato sociale. Lo stesso DFE riconosce spesso l'importanza della collaborazione tra le parti sociali e auspica maggior dialogo e collaborazione. Purtroppo la crisi salariale che vive un'importante fetta della popolazione è da ricondurre ad atteggiamenti di chiusura da parte del padronato, che non intende negoziare contratti collettivi oppure che propone ancora salari a livelli assolutamente indegni.

Un'economia davvero sostenibile e di prospettiva non dovrebbe vedere dei deserti contrattuali, come purtroppo avviene in gran parte del terziario e in parte dell'industria ticinese. Essi sono null'altro che sintomi di un padronato che non ha nessuna intenzione di riconoscere dignità al lavoro dei propri dipendenti.

L'art. 6 della Legge Innovazione prevede la possibilità di introdurre i criteri di ammissibilità, tramite decreto esecutivo. Noi chiediamo di introdurre tra tali criteri la condizione per cui possono accedere al credito solo aziende che sottoscrivono un contratto collettivo di lavoro. In caso di assenza di un CCL nel settore, l'azienda (solo quelle con più di 20 dipendenti) deve stipulare un contratto aziendale con i sindacati.

c) Evitare licenziamenti dopo i sussidi

Come si può apprendere da questo passaggio di un articolo estratto dal quindicinale "Area", tra i beneficiari di un sussidio vi è pure stata questa realtà:

*"Licenziare dopo avere ottenuto importanti sussidi pubblici? È possibile, nel Ticino dei liberisti sussidiati dalle casse pubbliche. Prendiamo la **Mikron** di Agno, i cui principali azionisti sono l'Ammann Group Holding e il miliardario Rudolf Maag. Nonostante performance finanziarie complessivamente molto positive nel 2018, il calo degli ordini dell'industria automobilistica ha spinto la società a licenziare 25 persone nell'autunno 2019. Altri licenziamenti erano intercorsi nel 2016. Nello scorso quadriennio, Mikron ha ricevuto due sussidi cantonali, uno per la ricerca e uno per un investimento materiale, per un totale di circa 1 milione di franchi.*

E che dire della Imerys, la multinazionale di Parigi, numero uno al mondo per la produzione di prodotti a base di grafite che nel 2018 ha realizzato, globalmente, mezzo miliardo di euro di utile netto? La società attiva in Ticino, a Bodio e Bironico, dove impiega circa 200 persone, ha ricevuto anch'essa un milione di finanziamento pubblico. Ciononostante Imerys, nel 2018, ha licenziato 14 persone con un profilo particolarmente qualificato. Il sindacato Unia aveva rivelato già nel 2017 il peggioramento delle condizioni di lavoro e lo sperpero di denaro dell'allora management attivo in Ticino. Eppure la società, che certo resta un'importante realtà lavorativa in valle (dove è anche conosciuta per la problematica delle emissioni di polvere di grafite) ha ricevuto un importante contributo da parte dello Stato".²

Purtroppo l'articolo sopracitato dev'essere aggiornato ad oggi: l'azienda Mikron dopo la prima ondata di licenziamenti ha annunciato ad inizio aprile 2020 dei nuovi, pesantissimi, tagli. Si prospetta il licenziamento per 110 persone, pari a circa un terzo del personale di questa azienda presente in Ticino. Una situazione inaccettabile, non tanto perché lo Stato ha foraggiato questa azienda con un milione di franchi, ma perché nel 2019 ha conseguito un aumento del fatturato e soprattutto un utile aziendale di 8.8 milioni di franchi!

Questo genere di dinamiche è assolutamente da evitare: qualora un'azienda beneficiaria stia producendo utili e ricorra comunque a licenziamenti, si dovrà revocare le misure e chiedere la restituzione del sussidio concesso.

Per questo chiediamo di modificare la legge aggiungendo la lett. f) all'art. 20:

f) l'azienda beneficiaria effettua dei licenziamenti collettivi nonostante il fatturato della stessa o del gruppo a cui appartiene segni un utile.

² <https://www.areaonline.ch/Prendi-i-soldi-e-scappa-ad6a6000>

d) Parità salariale

Un altro aspetto fondamentale per poter dire che si è al cospetto di un'azienda sana e davvero innovatrice anche dal profilo sociale, è il rispetto della parità salariale. Purtroppo sappiamo che nonostante il principio sia sancito da quasi 30 anni nella Costituzione, nella realtà dei fatti in troppe imprese è ben lungi dall'essere realizzata. Questo comporta un'inaccettabile ingiustizia nei confronti delle donne, non solo durante la vita lavorativa, ma anche per quanto riguarda le loro rendite di pensionamento che sono del 40% inferiori a quelle degli uomini. La differenza salariale tra uomo e donna nel settore privato è del 19.6%, di cui l'8.4% non è riconducibile a criteri oggettivi quali, ad esempio, età, formazione o posizione. Questo scarto, considerato "non spiegabile", è puramente discriminatorio, è più presente nelle posizioni ben remunerate ed è addirittura in aumento³.

L'art. 6 della Legge Innovazione prevede la possibilità di introdurre i criteri di ammissibilità, tramite decreto esecutivo. Noi chiediamo di introdurre tra tali criteri una certificazione del rispetto della parità salariale.

e) Rapporto di sostenibilità

Affinché concetti come Sostenibilità o Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) non rischiano di essere lettera morta nelle leggi oppure semplici proclami per giornate di sensibilizzazione sul tema⁴, una legge che si vuole promotrice di innovazione virtuosa non può esimersi dal fissare dei criteri d'accesso sulla sostenibilità per poter accedere ai sussidi LInn. Tra i criteri di ammissione al sussidio vi deve allora essere la presentazione di un rapporto di sostenibilità sulla base di criteri minimi che il CdS può determinare tra quelli del Globale Report Initiative. Dal momento che il CdS sul tema sostenibilità e RSI collabora con la SUPSI, proponiamo che questa venga coinvolta nella Commissione consultiva per determinare e valutare lo standard minimo di ammissione.

L'art. 6 della Legge Innovazione prevede la possibilità di introdurre i criteri di ammissibilità, tramite decreto esecutivo. Noi chiediamo pertanto di introdurre tra tali criteri un rapporto di sostenibilità in base ad uno standard minimo tratto dal Global Report Initiative⁵.

3. LE PONDERAZIONI

Nel passaggio tra la vecchia e la nuova legge sull'innovazione, il rapporto n. 7060 R dell'allora Commissione della gestione e delle finanze, aveva proposto di privilegiare la parte bonus rispetto al malus, sancendo un passaggio non di poco conto tra uno Stato che controlla e nel caso di scarsa responsabilità sociale punisce, a uno Stato che non fa altro che premiare e incentivare le imprese qualora siano rispettose di questi criteri.

Per la minoranza commissionale un incentivo ancora maggiore per le imprese sarebbe decurtare parte del sussidio per chi è scarsamente attento all'impatto ecologico e sociale, con ricadute negative sugli ecosistemi, sui dipendenti e sul territorio. Pertanto proponiamo di tornare ad una ponderazione che comprenda bonus e malus. Non solo: vorremmo essere

³

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/comunicati-stampa.assetdetail.7206413.html>

⁴

https://www4.ti.ch/index.php?id=115969&t=Giornata%20dell'economia:%20un%20ulteriore%20passo%20verso%20la%20sostenibilita%20%2D%20Video%20introduttivo&v=2020_02_10_video-AITI-CRS-2020.mp4

⁵

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reportinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative_Initiative

ancora più premianti per coloro che si comportano responsabilmente, aumentando così la % di bonus, ma altrettanto severi con coloro che non se ne occupano.

Proponiamo quindi che il CdS si orienti secondo i seguenti criteri di ponderazione:

(nuovo) Struttura del personale

+3% +/- 6%

Parametro	Criterio	Diritto
Nuovi posti di lavoro (personale qualificato)	I nuovi posti di lavoro qualificati rappresentano almeno il 5% del totale dei dipendenti. Minimo 5 nuovi posti di lavoro	SI/NO
Azienda formatrice	Minimo 2 apprendisti	SI/NO

Responsabilità sociale d'impresa

+2%

Parametro	Criterio	Diritto
Responsabilità sociale d'impresa (RSI)	L'azienda ha implementato almeno una misura nel campo della responsabilità sociale d'impresa (rapporto di sensibilità, diversity management, formazione continua, pari opportunità, ecc.) e almeno una misura nella gestione sostenibile delle risorse (energie rinnovabili, car pooling, risparmio energetico, riduzione inquinanti e rifiuti, ecc.)	SI/NO

(nuovo) Responsabilità sociale d'impresa

+ o - 12%

Parametro	Criterio	Diritto
Rapporto di sostenibilità	L'azienda ha un rapporto di sostenibilità di certificazione superiore	SI/NO
Diversity management	L'azienda ha implementato il diversity management	SI/NO
Attività sociale	L'azienda organizza almeno un'attività di intervento sociale o ecologico all'anno per i suoi dipendenti (pulizia sentieri, aiuto in casa anziani ecc.)	SI/NO
Formazione continua	L'azienda ha un programma e incoraggia la formazione continua per i propri dipendenti	SI/NO
Parità di genere a livello dirigenziale	L'azienda ha almeno il 40% di donne tra i/le dirigenti e i quadri intermedi	SI/NO
Conciliabilità lavoro e famiglia	L'azienda ha un programma che favorisce la conciliabilità famiglia lavoro. (Favorire un asilo nido in ditta, partecipare ai costi di un asilo nido esterno, ecc.)	

(nuovo) Impatto ambientale

+ o – 12%

Car pooling/mobilità condivisa	L'azienda ha un programma di car pooling o progetti di mobilità condivisa / facilita lo spostamento con mezzi pubblici (riduzione inquinanti e rifiuti, ecc.)	SI/NO
Energie rinnovabili	L'azienda si approvvigiona tramite energie rinnovabili certificate e prioritariamente di origine indigena	SI/NO
Efficienza/risparmio energetico	L'azienda implementa progetti di efficienza e risparmio energetico	SI/NO
Riduzione e gestione dei rifiuti	L'azienda ha un programma di riduzione e gestione dei rifiuti	SI/NO

(nuovo) Reti di collaborazione

+2%~~-3%~~

Parametro	Criterio	Diritto
Commesse a ditte locali e trasferimento tecnologico	L'azienda ha sviluppato progetti con partner locali o ha consolidati rapporti di collaborazione con istituti di ricerca cantonali	SI/NO

4. IMPORTO CREDITO QUADRO E FINANZIAMENTO MASSIMO

Per poter fare fronte al cambiamento di paradigma che proponiamo con questo rapporto commissionale, sintetizzabile nell'espressione "investire di più e meglio", è necessario aumentare l'importo del credito quadro dai 20 milioni di franchi proposti nel messaggio governativo a 30 milioni.

In questo particolare periodo di difficoltà, occorre sostenere e incoraggiare maggiormente le aziende che intendono innovare o avviare un percorso di transizione ecologica. La nostra proposta è quindi quella di innalzare al 40% la percentuale massima del sussidio rispetto al costo complessivo computabile. L'attuale soglia è del 30%.

Inoltre, il tetto massimo di sussidio ottenibile per ogni impresa si fissa oggi a 1 milione di franchi. Il presente rapporto commissionale intende estendere tale cifra ad un 1.5 milioni di franchi.

5. PROPOSTE DI MODIFICA DI LEGGE (P.TO 4 DEL MESSAGGIO 7768)

Per orientare l'innovazione secondo i principi auspicati dalla Legge e al contempo per agevolare la gestione delle richieste ed il successivo monitoraggio, la minoranza commissionale propone di intervenire sui seguenti punti della LInn:

- a) adattare lo scopo della Legge nel senso della sostenibilità e dell'integrazione dei mercati;
- b) ampliare il campo di applicazione per renderlo inclusivo e non esclusivo;
- c) ampliamento dei beneficiari;
- d) verifica dell'idoneità del richiedente e inserimento della possibilità di norma retroattiva per modifiche dei criteri di ammissibilità;
- e) adattamento della soglia massima di sussidio sia per investimenti immateriali che materiali;
- f) abolizione della misura sulla fideiussione;
- g) modifica del concetto di marketing in networking;
- h) iscrizione delle attività di networking e dei costi di gestione al conto di gestione corrente;
- i) numero minimo di dipendenti;
- j) allineamento dell'obbligo di informazione all'obbligo di rispetto dei criteri.

Scopo

Art 1

Proposta di modifica del cpv. 1

- cpv.1 i commissari di minoranza ritengono che lo scopo della legge così come formulato attualmente non ottemperi i principi alla quale la stessa si ispira con l'art. 2 ovvero quelli dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale d'impresa. Pertanto propongono una formulazione che non sbilanci troppo le finalità dell'innovazione alla mera conquista di nuovi mercati attraverso l'esportazione e alla mera "crescita" che genera "rilevanti ricadute economiche". Se l'innovazione si ispira alla sostenibilità, l'obiettivo è che essa favorisca il giusto equilibrio tra ricadute economiche, sociali ed ecologiche attraverso una "competitività complementare". Puntare sull'esportazione espone a dei rischi sistemici (vedi questione del "franco forte") e a degli squilibri tra mercato interno ed esterno. Inoltre i firmatari intendono allargare lo scopo della legge alla transizione verso attività economiche ecologicamente sostenibili e circolari.
- nuovo cpv.1 **La legge stimola e sostiene con interventi mirati la competitività, la capacità d'innovazione e la transizione verso attività economiche ecologicamente sostenibili e circolari di aziende private, con potenzialità di sviluppo che generano ricadute ispirate ai principi della legge stessa.**
- cpv2 i firmatari ritengono che il termine marketing territoriale non sia adeguato ad ottemperare ai principi della legge. Se vogliamo effettivamente andare nella direzione della sostenibilità, bisogna togliere ogni sfumatura di conquista di nuovi mercati o di "svendita" del proprio territorio ed inserire il concetto di integrazione dei mercati per renderli maggiormente resilienti. Se al cpv.3 dello stesso articolo predichiamo "coordinazione e sinergia" per ottimizzare il sistema regionale d'innovazione, non possiamo pensare di andare all'estero e fare diversamente oppure pensare che dall'estero si possa pensare che il Ticino è terra di conquista per fare affari.
- nuovo cpv.2 **Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di networking mirate.**

Campo d'applicazione

Art.4 Proposta di modifica di cpv. 1 e 2

- cpv1 i firmatari ritengono che limitare il campo di applicazione della legge all'innovazione esclusivamente di prodotto sia fortemente riduttivo e non consenta di realizzare gli intenti che la legge stessa si prefigge. Se ci si desidera ispirare allo sviluppo sostenibile ed alla RSI è necessario includere ogni genere di innovazione (prodotto, processo, organizzazione, ...)
- nuovo cpv.1 **Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie, nuovi processi e nuove modalità organizzative.**
- cpv.2 i firmatari propongono di conseguenza di adattare questo capoverso al nuovo scopo e spirito della legge, modificando quegli aspetti che possono far pensare ad una crescita indeterminata e ad una conquista di nuovi mercati, piuttosto che all'integrazione resiliente dei mercati. La Legge deve sicuramente favorire la nascita di nuove aziende, ma anche permettere a vecchie aziende di riorientarsi e riqualificarsi. In questo modo sviluppiamo la cultura dell'innovazione a più ampio respiro, in modo che tutti si sentano coinvolti. Bisogna fare molta attenzione nell'insistere sull'attrarre nuove aziende dall'estero. Il Ticino non è in grado di mettere a disposizione tutte risorse di personale per tali aziende. Basta che l'OCSE decida di far pagare una tassa sul trasferimento di personale formato da un'altra nazione (un po' come succede nel trasferimento dei calciatori) e questo tessuto economico è subito "fuori mercato", perché insostenibile dal punto di vista finanziario.
- nuovo cpv.2 **Le misure previste dalla presente legge sostengono:**
- a) **la creazione e lo sviluppo di nuove aziende**
 - b) **la crescita e il consolidamento di aziende esistenti**
 - c) **i processi di trasmissione aziendale**
 - d) **il riorientamento e la riqualifica di aziende a fine ciclo**

Aziende beneficiarie

Art. 5 Proposta di modifica del cpv. 1

- Cpv.1 i firmatari propongono di modificare il capoverso per allargare il campo delle aziende beneficiarie anche al settore primario non strettamente considerate aziende industriali. Questo settore, che non si chiama primario a caso (in molti di questi tempi hanno ricordato la piramide di Maslow) è spesso dato per scontato e non visto come un settore dove è necessario innovare e soprattutto investire nella ricerca e nello sviluppo. Le problematiche climatiche, sulla biodiversità e il logoramento degli ecosistemi che sottendono la produzione alimentare e la salvaguardia del territorio (anche contro frane, erosione, ...), sono ambiti nei quali dobbiamo ricercare attentamente per far sì che anche il nostro primario sia resiliente ai cambiamenti che avverranno⁶. Il Ticino ha una tradizione nel primario che dobbiamo valorizzare e soprattutto preservare. Quindi innovare per conservare questo enorme potenziale è un atto dovuto anche verso il nostro settore primario.
- nuovo cpv.1 **Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:**
- a) **aziende del primario;**
 - b) **aziende industriali;**
 - c) **aziende del terziario avanzato.**

⁶ Per chi vuole andare a vedere cosa si muove nella ricerca sul ruolo ecosistemico del terreno vada su <http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/pnr68-utilisation-durable-de-la-ressource-sol/Pages/default.aspx> e <http://www.nfp69.ch/fr/Pages/Home.aspx>

Criteri di ammissibilità

Art. 6 Proposta di modifica con aggiunta del cpv. 1^{bis} e cpv. 3 (nuovi)

cpv. 1^{bis} i firmatari concordano nell'introdurre nella base legale (art. 6 cpv. 1^{bis}) la facoltà per l'autorità cantonale di poter sospendere o negare il sussidio a un richiedente imputato, condannato o che ha fornito informazioni inesatte, false o incomplete. Si tratta di un principio logico, che permette allo Stato di tutelarsi di fronte a fattispecie poco chiare, tra le quali si potrebbero citare, ad esempio, il coinvolgimento in fallimenti fraudolenti o ipotesi di reato di una certa rilevanza aperti a carico dei richiedenti.

cpv. 3 i firmatari approvano anche il principio (art. 6 cpv. 3) secondo il quale, a fronte di una modifica dei criteri di ammissibilità in favore delle aziende, gli stessi andranno adottati anche per la verifica dei casi decisi in precedenza per i quali il periodo di monitoraggio non è ancora concluso. Questo disposto dovrà trovare applicazione soltanto nel caso in cui i criteri di ammissibilità per l'applicazione delle misure dovessero essere ammorbiditi e resi più favorevoli alle aziende, a condizione che le aziende che ne fanno richiesta aderiscano anche al sistema malus nel rivedere il proprio importo. In questo modo, viene costituita una base legale per l'applicazione retroattiva delle condizioni di adempimento dei criteri a seguito della decisione e viene garantita la parità di trattamento tra le aziende beneficiarie sotto il vecchio e il nuovo regime.

Investimenti di natura immateriale

Art.7 Proposta di modifica del cpv. 2

Cpv. 2 I firmatari propongono, proprio in questo particolare frangente, di innalzare la percentuale massima del sussidio rispetto al costo complessivo computabile al 40%

nuovo cpv. 2 **Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un sussidio il cui importo massimo non può superare il 40% del costo complessivo.**

Investimenti di natura materiale

Art.8 Proposta di modifica del cpv. 2

Cpv. 2 I firmatari propongono come per l'articolo 7 di adeguare al 40% la percentuale massima di sussidio rispetto al totale dei costi computabili

nuovo cpv. 2 **Il sussidio è fissato di regola dal 15% al 40% dell'importo computabile degli investimenti innovativi.**

Accesso al credito

Art. 10 Proposta di modifica dell'articolo, abrogazione della misura sulla fideiussione

A seguito alla revisione della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI, approvata dalle Camere federali nel dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° luglio 2019, le cooperative di fideiussione che esercitano nel quadro della legge federale potranno rilasciare questo tipo di garanzie per importi fino a un milione di franchi. Questa novità rende de facto superato l'attuale art. 10 della Legge per l'innovazione, rendendone necessaria l'abrogazione: i firmatari aderiscono pertanto alla proposta di modifica di Legge.

Marketing Territoriale Nuovo Networking

Art. 14 Proposta di modifica dei cpv. 1, 2, 3, 4

I firmatari propongono di modificare il termine marketing territoriale in networking che rappresenta meglio l'intenzione di sviluppare sinergie e non conquiste territoriali.

nuovo cpv. 1 **Il Cantone può intraprendere misure di networking, in particolare di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.**

- nuovo cpv. 2 **Le misure di networking sono volte a favorire l'integrazione di attività in grado di ottemperare allo spirito e ai principi della legge.**
- nuovo cpv. 3 **Il Cantone può aderire a enti coi quali promuovere le attività di networking e partecipare al loro finanziamento.**
- nuovo cpv. 4 **Il Cantone può partecipare al finanziamento dell'ente di networking preposto a livello nazionale.**

Finanziamento

Art. 15 Proposta di modifica del cpv. 1 con l'iscrizione delle attività di networking e dei costi di gestione al conto di gestione corrente.

Considerato che il principio della modifica dell'art. 15 cpv. 1 LInn, prevede che le misure di networking (art. 14) e di gestione (art. 18) non vadano ad incidere sul credito quadro, già stato approvato dal Gran consiglio con la discussione del messaggio n. 7557 e l'adozione del relativo rapporto, i firmatari invitano ad approvare la modifica di legge che circoscrive alle misure dirette (art. 7, 8, 9 e 11), ai crediti specifici (art. 12) ed ai premi (art. 13) il finanziamento mediante credito quadro. Questa modifica concerne anche le spese per l'organizzazione di eventi e iniziative particolari volte a sensibilizzare e ad informare le aziende in merito alle tematiche legate all'innovazione tra le quali, nel quadriennio passato, si annoverano ad esempio la campagna informativa "Innova.Crea.Cresci", l'evento "Silicon Valley meets Switzerland" o ancora il "Mediatech Day".

Per garantire anche nel quadriennio 2020-2023 la possibilità di organizzare o co-organizzare eventi rilevanti di promozione dell'innovazione è previsto, visto il passaggio da credito quadro a gestione corrente, un adeguamento del Preventivo 2020 di CHF 100'000, suddivisi equamente tra eventi organizzati in proprio ed eventi co-organizzati con altri partner.

Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

Art. 17 Proposta di modifica del cpv. 2 con l'aggiunta del numero minimo di dipendenti

Citiamo testualmente dal Messaggio del Consiglio di Stato:

Tenuto conto dello scopo della legge, che è di stimolare e sostenere l'innovazione di "aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche" (art. 1 LInn), si ritiene necessario poter stabilire, per ogni misura e tipologia di azienda (azienda esistente, start-up), un limite minimo di dipendenti per poter accedere agli strumenti di promozione, tenuto conto inoltre che, per le aziende con meno di un dipendente equivalente tempo pieno, non è possibile applicare una verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità fissati nei decreti esecutivi.

Va innanzitutto sottolineato che, in caso di approvazione della proposta di modifica di Legge, sarà competenza del Consiglio di Stato fissare i rispettivi limiti minimi di dipendenti per ogni misura e tipologia di azienda.

La commissione ha chiesto ulteriori informazioni al riguardo e il Consiglio di Stato ha fornito dei dati di dettaglio che attestavano la bontà della seguente conclusione; citiamo testualmente:

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che le start-up che rispondono ai requisiti d'innovazione stabiliti dal Regolamento della Legge tributaria (art. 5a) debbano poter accedere a tutte le misure, a condizione di avere almeno un dipendente. Per l'accesso ai sussidi d'innovazione con procedura ordinaria (di gran lunga i principali) si ritiene che una soglia di un minimo di 5 ETP non penalizzi le aziende, che fanno capo a questa misura. Si ritiene invece sensato abbassare la soglia a 3 ETP per quanto concerne le aziende che partecipano a programmi di ricerca applicata Innosuisse e EU, i cui progetti sono spesso altamente innovativi. Stessa soglia per le misure a sostegno dell'internazionalizzazione.

Per quanto concerne le start-up, va ricordato che il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha varato un'articolata strategia (presentata sul sito www.ti.ch/startup), che prevede una serie di misure dedicate esplicitamente al loro sostegno, che copre le diverse fasi di sviluppo del progetto. Dall'idea al consolidamento del business plan, dalla ricerca dei primi clienti e investitori al prototipo, fino alla

crescita sul piano internazionale del proprio business, ogni start-up ha a disposizione una serie di misure specifiche e calibrate secondo le effettive necessità. Per start-up si intendono giovani aziende caratterizzate per loro natura da contenuti innovativi, con team multidisciplinari e una prospettiva di crescita internazionale. Aziende che possono creare quindi interessanti opportunità di sviluppo tecnologico, con ricadute anche in termini occupazionali e fiscali, senza dimenticare la valorizzazione delle riconosciute competenze presenti in Ticino a livello universitario.

Tra le varie misure, anche la Legge per l'innovazione economica, seppur focalizzata sulle aziende già radicate sul territorio, prevede mirate possibilità di sostegno diretto anche per le start-up, in particolare per incentivare la partecipazione al programma di coaching per start-up di Innosuisse. In questo caso il Cantone può concedere, alle start-up che sono state accolte dal programma, contributi a fondo perso pari al 25% dei costi computabili, per un totale di contributo non superiore a CHF 50'000.

Visto quanto precede, i firmatari concordano con la proposta di modifica della Legge.

Obbligo d'informare e assistenza da altre autorità

Art. 19 Proposta di modifica del cpv. 1, allineamento dell'obbligo di informazione all'obbligo di rispetto dei criteri.

Infine, i firmatari ritengono di poter appoggiare anche l'ultima modifica proposta, che consiste nell'allineamento dell'obbligo di informazione all'obbligo di rispetto dei criteri. In pratica il periodo di fornire informazioni da parte delle aziende in merito al rispetto dei criteri di accesso verrà parificato al periodo di monitoraggio, al quale è sottoposta l'azienda (oggi varia da un minimo di due anni per le misure minori, fino a 15 anni per eventuali agevolazioni fiscali).

Art. 20 Proposta di modifica del cpv. 1, con aggiunta del criterio di revoca delle misure e restituzione totale o parziale in caso di licenziamenti collettivi.

Infine, a mente della minoranza dei commissari, occorre colmare una lacuna ad art. 20 LInn, prevedendo che, qualora un'azienda beneficiaria stia producendo utili e ricorra comunque a licenziamenti, anche in questo caso si potrà revocare le misure e chiedere la restituzione del sussidio concesso.

6. PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 2020-2023

Come riportato nel messaggio in oggetto, l'art. 16 cpv. 1 LInn prevede che il CdS adotti un programma per la promozione dell'innovazione, identificando i settori chiave nei quali vuole investire.

Alla luce delle riflessioni fatte sulla necessità di rivedere priorità e natura delle nostre scelte, il programma di promozione dell'innovazione è lo strumento guida che deve essere adattato al fine di essere orientato verso quello che noi riteniamo il principio e il fine dell'innovazione di questa epoca: la sostenibilità e la responsabilità delle nostre imprese verso l'essere umano e la natura nella quale esso è immerso.

Il quesito di come si possano coniugare economia, socialità ed ecologia rappresenta la sfida più grande che si prospetta a noi. La crisi climatica e degli ecosistemi, sebbene adesso oscurata da quella sanitaria, non tarderà a ripresentarsi in maniera sempre più pressante. Inoltre ora sappiamo anche che non possiamo più dare per scontata nemmeno la salute pubblica, che come stiamo vedendo rappresenta una fragilità sistemica che può incidere notevolmente sulla capacità di mantenere il "nostro" benessere (è sempre bene ricordare che ci sono due terzi della popolazione mondiale che non gode delle nostre stesse condizioni!).

Le ponderazioni svolte dal CdS si fondano su analisi, certamente scientifiche, ma pur sempre analisi congiunturali di mercato che non integrano una visione interdisciplinare e politica dei problemi emergenti. Ai molti potrà sembrare una constatazione forzata, ma la prova dei fatti dimostra che il mercato e le analisi congiunturali non hanno saputo minimamente integrare la possibilità di una pandemia e di tutto quello che ne consegue, sebbene anche in Ticino, come possiamo vedere dal "Rapporto urgente sul piano di pandemia cantonale" del 2006⁷, si ritenesse imminente l'arrivo di una pandemia con tutte le sue conseguenze, ovvero ciò che stiamo vivendo sin da queste ultime settimane.

Come stiamo vedendo anche il battito d'ali di farfalla costituito da un piccolo virus può scatenare un pandemonio economico e sistemico, che necessita un lavoro extra-ordinario per "medicare" tutti i danni prodotti. È inutile dire che questo tipo di svista non ce la possiamo proprio permettere con i rischi che l'IPCC da anni sta denunciando in maniera sempre più urgente. Il vaccino dell'emergenza climatica ed ecologica causata dal nostro insostenibile sistema di produzione industriale che esaurisce le sorgenti delle nostre risorse e satura i pozzi di assorbimento delle scorie prodotte non si potrà trovare una volta scatenato il pandemonio.

Tale vaccino va trovato ora.


Proprio per questa ragione il quadro della Legge sull'innovazione, come il quadro della politica regionale ed in ultima analisi il quadro di politica economica cantonale, deve essere orientato non verso una competitività ed un'innovazione fine a sé stessi (tanto per reggere o battere la concorrenza), bensì per risolvere dei problemi epocali che toccano non solo il Ticino, ma tutte le realtà mondiali. Si tratta allora di effettuare un leggero cambiamento semantico al concetto di "concorrenza" per trasformarla da una competizione nella quale c'è un vincente ed un perdente, in una collaborazione dove ad ognuno compete un pezzo della soluzione e dove tutti concorrono ad un risultato desiderato e condiviso. In un regime di concorrenza esasperatamente competitiva, la giovane start-up di Brescia che ha inventato la valvola per adattare una maschera da sub e farla diventare un respiratore per salvare vite umane avrebbe potuto lucrare sul brevetto e rendere meno efficaci e rapidi gli sforzi mobilitati per far fronte a problemi comuni. Invece ha reso l'innovazione disponibile gratuitamente.

A nostro avviso innovazione è anche generosità, abnegazione, solidarietà ovvero un modo nuovo di interpretare il "concorrere". Correre tanto per correre più dell'altro, con la conseguenza che ci si esaspera gli animi, ci si logora e ci si rimette la salute, non sembra essere un tipo di innovazione che crea il benessere al quale riteniamo occorra aspirare.

Alla luce di questa riflessione il programma di promozione dell'innovazione ed i settori chiave sui quali puntare devono assumere un'altra sfumatura all'insegna dell'innovazione alla sostenibilità. L'interessante rappresentazione proposta dal CdS nel messaggio in oggetto necessita dunque a nostro avviso di ampliamenti e differenti ponderazioni.

⁷ https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/sportello/rapporti/Rapporto_pandemia.pdf

Figura 7 – Le competenze di punta presenti in Ticino⁸



Energia rinnovabile: questo, è un ambito che deve essere messo in primo piano nella ricerca e sviluppo. In termini fisici, senza energia non c'è lavoro. Il Ticino, con la sua tradizione nell'idroelettrico, è terra di energia. Con i cambiamenti climatici è di vitale importanza andare a vedere quali sono i rischi sistemici di questa rete ed integrare tutte le possibilità di approvvigionamento energetico attraverso le rinnovabili. Accanto alla produzione di energia, vi sono i campi di ricerca e sviluppo della distribuzione e dello stoccaggio, che poi si inseriscono nel concepimento delle nuove macchine e strumentazioni (industria meccanica ed elettromeccanica) attualmente ancora alimentate dai combustibili fossili. Si inserisce anche il campo dello stoccaggio di CO₂, senza il quale non saremo mai in grado di raggiungere gli obiettivi climatici e ridurre al minimo le conseguenze del surriscaldamento.

Scienze della vita: l'interpretazione di questo concetto è assai riduttivo. La salute non è "un business", ma è un bene del quale dobbiamo prenderci cura a priori (preventivamente) e non solo a posteriori (terapeuticamente). Detto in altri termini, noi corriamo dietro alle patologie, invece di prevenirle, almeno per quello che è possibile. Le scienze della vita iniziano innanzitutto dall'igiene di vita e dall'alimentazione. È stupefacente verificare quanta poca attenzione dedichiamo a questi elementi. La ragione è peraltro semplice: questi elementi sono sempre subordinati all'exasperazione della produttività e dunque è inevitabile che più tempo si dedica alla produttività monetaria, meno tempo si può dedicare all'igiene di vita e all'alimentazione, cioè alla rigenerazione. Come non lasciamo agli ecosistemi naturali il tempo e lo spazio necessario alla rigenerazione (si badi bene, questo è il concetto stesso di sostenibilità), non lo lasciamo nemmeno al nostro "psico-soma"! Le scienze della vita diventano allora le scienze ecologiche della sostenibilità, del prendersi cura degli ecosistemi e dunque della rigenerazione, con un occhio particolare al mondo della produzione alimentare, che non viene visto come soggetto di investimenti innovativi (Agroscope, Mezzana, Laboratorio chimico, ...). Eppure è la base del nostro ben-essere.

⁸ Fonte: Fondazione Agire (2019) Switzerland Innovation Park Ticino. Application Dossier. Manno, luglio 2019. Elaborazione USE.

Scienze dei materiali: Un elemento rilevante in questa nostra epoca nella quale dobbiamo emanciparci dall'uso delle risorse fossili è legato alla scienza dei materiali. La grande sfida sarà riuscire ad usare materiali ecocompatibili e dunque rigenerabili dalla natura senza grande dispendio energetico, partendo possibilmente dalle risorse che abbiamo sul territorio. Se pensiamo a tutto il mondo dell'edilizia, altro grande trascurato dagli investimenti sull'innovazione, e alla necessità di risanare e rigenerare il parco immobiliare, trovando nuovi materiali e nuove tecniche di costruzione e pianificazione, di lavoro da fare ve n'è parecchio. In questo senso si può immaginare di investire nel networking, il fare rete che si cerca in ambito innovativo, tra EMPA, Società Impresari Costruttori, SUPSI, ...)

ICT: Questo è un ambito emergente, poiché è considerata la nuova terra promessa della produttività monetaria che ha come carburante le "informazioni" (dati e grandi dati). È indubbio che la strada dei dati e tutte le infrastrutture accessorie costituisca un campo interessante che permette di dare alternativa alle strade (di cemento o ferrate) reali con le quali normalmente si spostano le informazioni e le comunicazioni. Lo sviluppo in questo settore necessita tuttavia di essere approfondito anche dal punto di vista politico e culturale, perché altrimenti da strumento di libertà e di sostenibilità, può ritorcersi facilmente in strumento di chiusura e degradazione.

Dietro a ogni "bit" c'è dell'energia. Sprecare energia per "bit" inutili o addirittura dannosi (una sorta di "epilessia digitale") è qualcosa che non possiamo permetterci di fare. Inoltre vediamo come i "bit" assemblati in mega dati abbiano una proliferazione esponenziale che, in assenza di limiti, andrà semplicemente a confermare il paradosso di Jevons⁹. Quindi questo tipo di ricerca e sviluppo, va svolta con i tempi giusti e mantenendo contatto con lo sviluppo di cultura politica condivisa e soprattutto ai fini di un effettivo sviluppo sostenibile.

7. CONCLUSIONI

La minoranza della commissione economia e lavoro valuta il messaggio in oggetto carente rispetto a questioni fondamentali per poter orientare al meglio la spinta innovativa di cui necessitiamo in questa epoca costellata da diverse emergenze. La minoranza commissionale, pur apprezzando lo sforzo del Consiglio di Stato di descrivere e chiarire tutti gli aspetti inerenti alla politica dell'innovazione finora attuata, ritiene necessario riorientare l'assetto fondamentale del sostegno verso una innovazione alla sostenibilità in uno spirito collaborativo verso l'interno come verso l'esterno. In questo senso, con l'aumento a 30'000'000 di franchi del credito quadro, ritiene anche necessario dare un segnale di incoraggiamento alle aziende, per curare in particolare la ricerca e lo sviluppo in chiave di sostenibilità e responsabilità verso le parti coinvolte ed il contesto in cui opera.

Fatte queste premesse, la minoranza della Commissione economia e lavoro invita il Gran Consiglio a non approvare il messaggio in oggetto così come proposto dal Consiglio di Stato, bensì ad approvare la proposta formulata con questo rapporto di minoranza, che comprende:

- la proposta che il CdS ridefinisca per decreto esecutivo i criteri di ammissione ai sussidi così come esposto al capitolo 2;
- la proposta che il CdS ridefinisca i criteri di ponderazione dei bonus/malus così come esposto nel capitolo 3;
- l'innalzamento del credito quadro da 20 a 30 milioni così come proposto al capitolo 4;

⁹ https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Jevons

- le modifiche della LInn secondo le proposte del capitolo 5;
- l'implementazione da parte del CdS del programma di promozione dell'innovazione 2020-2023 con i relativi settori chiave secondo le indicazioni del capitolo 6; e
- la proposta che a metà legislatura il CdS sottoponga al Gran Consiglio un rapporto di valutazione sul credito quadro 2020-2023.

Per la minoranza della Commissione economia e lavoro:

Fabrizio Sirica e Marco Noi, relatori

Durisch - Lurati Grassi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di 30'000'000 di franchi per l'adozione di misure a sostegno dell'innovazione in base alla legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 dicembre 2019 n. 7768 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 5 maggio 2020 n. 7768R1 della Commissione economia e lavoro,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 30'000'000 di franchi per l'adozione di misure in base alla legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LIIn).

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

²Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Disegno di

LEGGE

per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 dicembre 2019 n. 7768 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 5 maggio 2020 n. 7768R1 della Commissione economia e lavoro,

d e c r e t a :

I

La legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn) è così modificata:

Art.1 cpv. 1 e 2

¹La legge stimola e sostiene con interventi mirati la competitività, la capacità d'innovazione e la transizione verso attività economiche ecologicamente sostenibili e circolari di aziende private, con potenzialità di sviluppo che generano ricadute ispirate ai principi della legge stessa.

²Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di networking mirate.

Art. 4 cpv. 1 e 2

¹Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie, nuovi processi e nuove modalità organizzative.

²Le misure previste dalla presente legge sostengono:

- a) la creazione e lo sviluppo di nuove aziende
- b) la crescita e il consolidamento di aziende esistenti
- c) i processi di trasmissione aziendale
- d) il riorientamento e la riqualifica di aziende a fine ciclo

Art. 5 cpv. 1

¹Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:

- a) aziende del primario;
- b) aziende industriali;
- c) aziende del terziario avanzato.

Art. 6 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 3 (nuovo)

¹Nel valutare l'opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l'intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, l'idoneità del richiedente, la validità del progetto a livello aziendale e l'impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale.

^{1bis}L'autorità competente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di informazioni false, inesatte o incomplete fornite dal richiedente, oppure di infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale direttamente o indirettamente riconducibili al richiedente, può sospendere l'esame della richiesta o, nei casi accertati, negare l'applicazione delle misure.

³Modifiche dei criteri di ammissibilità meno restrittive adottate dal Consiglio di Stato possono essere applicate retroattivamente alle decisioni già cresciute in giudicato, il cui periodo di monitoraggio non è ancora concluso.

Art. 7 cpv. 2

²Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un sussidio il cui importo massimo non può superare il 40% del costo complessivo.

Art. 8 cpv. 2

²Il sussidio è fissato di regola dal 15% al 40% dell'importo computabile degli investimenti innovativi.

Art. 10

Abrogato

Art.14 cpv. 1, 2, 3 e 4

¹Il Cantone può intraprendere misure di networking, in particolare di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.

²Le misure di networking sono volte a favorire l'integrazione di attività in grado di ottemperare allo spirito e ai principi della legge.

³Il Cantone può aderire a enti coi quali promuovere le attività di networking e partecipare al loro finanziamento.

⁴Il Cantone può partecipare al finanziamento dell'ente di networking preposto a livello nazionale.

Art. 15 cpv. 1

¹Le misure previste dalla legge agli art. 7, 8, 9, 11, 12 e i premi di cui all'art. 13 sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

Art. 17 cpv. 2

²Per ogni misura il Consiglio di Stato stabilisce forma, percentuali, ammontare massimo del sussidio, ammontare minimo dell'investimento, numero minimo di dipendenti, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

Art. 19 cpv. 1

¹L'azienda beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento, per un periodo massimo di quindici anni, le informazioni specificate nella decisione di adozione della misura.

Art. 20 cpv. 1 lett. f) (nuova)

f) l'azienda beneficiaria effettua dei licenziamenti collettivi nonostante il fatturato della stessa o del gruppo a cui appartiene segni un utile.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.